

Prot. n.

Saluzzo,

**A tutto il personale docente  
Scuole Media  
Saluzzo  
Manta**

**Ai collaboratori scolastici  
Loro sedi  
All'albo dei plessi**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI VARIE IN MERITO ALLA SICUREZZA**

**1. VIGILANZA ALUNNI**

Gli obblighi dell'istituzione scolastica e di chi in essa Vi opera, per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa, sono quelli propri del fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché i giovani possano usufruire del servizio in condizioni di adeguata sicurezza e in assenza di pericolo evitabile di danno alla persona.

L'arco temporale di estensione degli obblighi perdura nel tempo, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento alla scuola e fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistano situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale.

La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o alle diverse fasi della vita scolastica, non ha soluzioni di continuità, dovendo essa decorrere dall'istante in cui il giovane entra nella "sfera" della vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari.

Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate e il modus operandi, restano assoggettabili a sindacato giudiziale volto ad accertare la violazione di regole generali di diligenza e prudenza imposte dal dovere fondamentale del neminem ledere (Cass. n.6635 del 1998).

Le misure elaborate dalle SS.LL.(programmazione di plesso, Consigli di Classe) e dagli organi collegiali in materia di vigilanza, prevenzione antinfortunistica, sono oggetto di un capitolo specifico di documenti ufficiali della scuola (regolamento interno - carta dei servizi) non solo per dare la massima diffusione informativa, al personale e agli alunni, ma anche per esercitare

(e rendere noto all'esterno, perfino in occasione di verifiche giudiziali delle responsabilità) l'esercizio intelligente ed accurato delle facoltà di gestione AUTONOMA della scuola.

Per il momento si ribadisce ai docenti:

- a) di trovarsi nell'aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (art. 27, comma 5 CCNL 2002/2005 );
- b) di accompagnare personalmente gli alunni fino all'uscita della scuola;
- c) di vigilare personalmente sugli alunni durante le diverse fasi della vita scolastica e se necessario, di richiedere la collaborazione degli operatori scolastici in servizio nella scuola: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, nelle palestre, nei laboratori, durante esercitazioni pratiche o esperimenti, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, ovvero durante lo spostamento tra edifici.

In tema di osservanza dell'orario di servizio, cito la sentenza della Corte dei Conti – Sez. II- 19 settembre 1988, n.177:

.... L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale ausiliario addetto e devono essere caratterizzate da una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità in quanto la disorganizzazione amministrativa può impedire una esatta individuazione delle responsabilità o negligenza causalmente collegate all'infortunio e di sorveglianza durante l'intervallo tra lezioni.

- Corte Conti – Sez. II – 19 settembre 1988, n. 173:

Il sistema adottato per consentire ai docenti di trasferirsi da una classe all'altra al termine di ogni ora di lezione, cioè di realizzare lo scambio di classi, deve essere organizzato con il supporto del personale ausiliario....

## **2. INTERVENTI DI ESTRANEI NELLA SCUOLA**

Nessun estraneo può entrare nella scuola senza la preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti e il personale ausiliario sono invitati ad attenersi scrupolosamente a tale disposizione.

La preventiva autorizzazione è necessaria per l'intervento di esperti sia durante l'orario scolastico sia al di fuori del medesimo, se tale intervento avviene nei locali scolastici.

Si sottolinea che anche i genitori, salvo i casi previsti dalla normativa, non possono accedere nei locali scolastici.

## **3. DENUNCIA DI INFORTUNIO**

Gli insegnanti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrativo (se possibile avvertire telefonicamente) gli eventuali infortuni che possono verificarsi, nonostante l'osservanza di tutte le norme sulla vigilanza ai loro alunni e quelli che accidentalmente possono accadere a docenti e personale ausiliario, nell'espletamento del loro lavoro.

Per quanto riguarda gli infortuni si ricorda che nessuno può assumersi la responsabilità di decidere in sostituzione dell'insegnante di classe (cfr Circ. Min. 28.12.1981 n. 398 – D.P.R. 27.4.1995 n. 547 art. 403)

Si ricorda, inoltre, agli insegnanti titolari di classe, di tenere agli atti del registro lo stampato per la dichiarazione e la descrizione dell'incidente, che deve essere compilato e inviato subito all'Ufficio Amministrativo ai fini assicurativi (**richiederlo in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico**)

#### **4. DIVIETO DI FUMARE E USO DEL CELLULARE**

Si rammenta che la legge 11.11.1975 n. 584 e la Circ. Min. 4.6.1976 n. 146 **fanno divieto di fumare nelle aule delle scuole e nei locali posti all'interno degli edifici scolastici.**

Gli insegnanti sono tenuti ad ottemperare a tale divieto.

Durante le ore di servizio, per tutto il personale, **è fatto divieto di usare il cellulare.**

Per qualsiasi comunicazione urgente si faccia riferimento ai numeri telefonici degli edifici scolastici, in particolare alla Segreteria.

#### **5. SPOSTAMENTO DELLE CLASSI DAI LOCALI SCOLASTICI**

Si intendono, in questa circostanza, gli spostamenti effettuati nelle adiacenze della scuola e, comunque, nei limiti territoriali del Comune, senza uso di mezzi di trasporto.

Per tali spostamenti non sono richieste particolari formalità o autorizzazioni, rientrando nelle scelte programmatiche e metodologiche di competenza dei docenti.

Si invitano tuttavia gli insegnanti ad evitare, in ogni caso situazioni di pericolo per le classi e ad intensificare la vigilanza.

Sarà opportuno, in queste occasioni, lasciare un avviso (alla porta o alla lavagna) sulla meta dell'uscita, in modo che, in caso di necessità, la classe sia facilmente reperibile. Si rammenta che tali spostamenti non possono in alcun caso protrarsi oltre l'orario delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(D.ssa Maria Teresa FRANDINO)